



COMUNE di PARONA

(Prov. di Pavia)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 97 Data 20-09-2017	OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE TECNICA AGGIORNAMENTO AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETÀ PARTECIPATE - REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100- ATTO DI INDIRIZZO.
------------------------------	---

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **venti** del mese di **settembre** alle ore **16:00**, nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e termini di legge

Su numero **3** componenti risultano

Lorena Marco	Sindaco	Presente
Bovo Massimo	Vice Sindaco	Presente
Camera Alessandro	Assessore	Presente

Totale presenti n. 3

Totale assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Visco Dott. Maurizio Gianlucio**

Il Presidente Sig. Lorena Marco nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto



COMUNE di PARONA

(Prov. di Pavia)

PROPOSTA N. 97
ASSESSORATO PROPONENTE:
BILANCIO/PERSONALE
ASSESSORE: Lorena Marco

OGGETTO PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE TECNICA AGGIORNAMENTO AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE SOCIETÀ PARTECIPATE - REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100- ATTO DI INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suindicata proposta di deliberazione;

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 25.03.2015 si è proceduto all'approvazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate, il quale prevedeva nel corso dell'anno 2015 il mantenimento delle partecipazioni societarie del Comune. La successiva Relazione al "Piano di razionalizzazione delle società partecipate Anno 2015" ha previsto anche per l'anno 2016 il mantenimento delle partecipazioni societarie del Comune; CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato e modificato dal D. Lgs. 100/2017 (di seguito indicato come decreto correttivo);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P, entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 24 T.U.S.P. comma 2, la delibera di ricognizione delle partecipazioni con la relativa revisione straordinaria costituisce aggiornamento del “Piano di razionalizzazione” che l'Ente ha regolarmente adottato con Delibera della Giunta Comunale n. 25 del 27.03.2015;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all' art. 4 r. comma 1 T.U.S.P. , anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 5 comma 2 del Testo Unico ;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.
- 3) per le quali si verificano le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.S.P.):
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che le società di cui all'art. 4 comma 7 del D.Lgs.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegato 1) alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

ESAMINATA la relazione tecnica a valenza ricognitiva e propositiva predisposta a supporto della revisione straordinaria delle partecipazioni di cui al sopracitato art. 24 T.U.S.P.;

RISCONTRATO che la suddetta relazione tecnica è stata elaborata dal Segretario Comunale in conformità ai sopraindicati criteri e alle prescrizioni del T.U.S.P.;

PRESO ATTO che le partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente dal Comune di Parona, alla data del 23 settembre 2016, risultano essere le seguenti:

1. C.L.I.R. Spa, partecipazione diretta, con una quota del 0,68% avente ad oggetto: "Assunzione, esercizio e gestione dei servizi pubblici di igiene ambientale e delle attività ad essi strumentali, connesse, complementari assegnate dai comuni soci e/o provenienti da terzi enti giuridici pubblici o privati " erogatrice per il Comune di Parona del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU.

2. GAL LOMELLINA Srl, partecipazione diretta, con una quota del 1,50% avente ad oggetto: "La promozione dell'avvio di nuove iniziative economiche e di valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed imprese individuali, società, enti ed associazioni private".

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti tutti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare l'allegata relazione tecnica a valenza ricognitiva e propositiva predisposta a supporto della revisione straordinaria delle partecipazioni di cui al sopracitato art. 24 T.U.S.P che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1)
2. di prendere atto che le partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente dal Comune di Parona, alla data del 23 settembre 2016, risultano essere le seguenti:
 - C.L.I.R. Spa, partecipazione diretta, con una quota del 0,68% avente ad oggetto: "Assunzione, esercizio e gestione dei servizi pubblici di igiene ambientale e delle attività ad essi strumentali, connesse, complementari assegnate dai comuni soci e/o provenienti da terzi enti giuridici pubblici o privati " erogatrice per il Comune di Parona del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU;
 - GAL LOMELLINA Srl, partecipazione diretta, con una quota del 1,50% avente ad oggetto: "La promozione dell'avvio di nuove iniziative economiche e di valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed imprese individuali, società, enti ed associazioni private";
3. di fare propria la proposta indicata nella relazione tecnica di cui all'allegato 1) secondo il prospetto che segue:

SOCIETA'	TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE	SERVIZI EROGATI	SCELTA PROPOSTA
-----------------	------------------------------------	------------------------	------------------------

C.L.I.R. SpA	DIRETTA	Servizi di igiene ambientale: raccolta, trasporto e smaltimento RSU	Mantenimento della partecipazione
GAL LOMELLINA SRL	DIRETTA	Promozione del territorio	Liquidazione della società

4. di sottoporre la presente deliberazione al Consiglio Comunale, organo competente all'approvazione della revisione straordinaria delle partecipate di cui all'art. 24 del T.U.S.P.;
5. di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e successiva votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

PARERI SULLA DELIBERAZIONE

(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime

PARERE: Favorevole

Data: 20-09-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Maurizio Gianlucio Visco

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime

PARERE: Favorevole

Data: 20-09-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Samantha Pertile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Marco Lorena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maurizio Gianlucio Visco

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 28-09-2017 al 13-10-2017

Addi 28-09-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Addi 28-09-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visco Dott. Maurizio Gianlucio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- Comunicata ai capigruppo consiliari il 28-09-2017 ai sensi dell'art. 125 del testo Unico Enti Locali
- E' esecutiva il 08-10-2017 ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali:
 - Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio